



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2018/2019/2020

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **dodici** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	No
2. Meloni Antonio - Assessore	No
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
4. Daga Salvatore - Assessore	Sì
5. Paba Katia - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Santus Claudio Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL SEGRETARIO GENERALE

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha modificato la normativa in esso richiamata, nonché il DLGS n. 50/2016, nuovo codice dei contratti pubblici, impongono di aggiornare il precedente PPCT già approvato dalla G.C. del Comune in data 27 gennaio 2017, n. 5;

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruoli" seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1 co. 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (art. 1 c. 10 lett. a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (art. 1 co. 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (art. 1 co. 10 lett. a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 co. 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 co. 10, lett. c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1 co. 10 lett. b) della l. 190/2012), fermo il co. 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia lo stesso responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1 co. 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (art. 1 co. 8-bis legge 190/2012);
11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 co. 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 co. 7 legge 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (art. 1 co. 7 legge 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 co. 1 del decreto legislativo 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 commi 1 e 5 del dlgs n. 33/2013);
17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (da individuare);
18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
19. può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015.

Le novità su cui si è mirato ai fini dell'aggiornamento del presente PPCT sono schematicamente i seguenti:

- 1) La revisione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale;
- 2) Il nuovo accesso civico generalizzato;
- 3) Il rafforzamento del ruolo del RPCT;
- 4) Maggiore analisi dei processi amministrativi attraverso l'esame delle strutture, dei tempi dei procedimenti amministrativi, dei ruoli e delle responsabilità interne, anche attraverso la nomina obbligatoria di responsabili di procedimento;

Saranno effettuati maggiori controlli interni particolarmente mirati.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo; persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI).

Una misura di prevenzione (c.d. oggettiva) va adottata avendo riguardo di soluzioni organizzative che consentano di ridurre ogni spazio all'azione di interessi particolari o che possano condizionare le scelte politiche. Un'altra misura (c.d. soggettiva) mira a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

Non essendo presenti le figure dirigenziali, l'adozione di queste misure spettano direttamente alla G.C.: il modello di struttura organizzativa e la nomina dei titolari di P.O. sono riservate alla G.C. e al Sindaco ma sono scelte assolutamente determinanti ai fini di una corretta e sana attività di programmazione del P.P.C.T.I. Il Segretario Generale, che ha competenze professionali generali sui procedimenti amministrativi delle diverse Aree, deve dare il supporto alla componente politica di governo.

Dette misure devono scaturire dall'analisi dei rischi di corruzione anche tenendo conto dei fenomeni corruttivi avvenuti in passato. Una misura ritenuta obbligatoria e fondamentale riguarda la nomina dei responsabili di procedimento in tutti i settori di attività.

Ai contenuti già presenti nel precedente Piano si aggiungono:

-Il Piano assume un valore programmatico in quanto necessariamente deve prevedere gli obiettivi strategici gestionali per il contrasto alla corruzione fissato dall'organo di indirizzo. Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Nelle realtà dei piccoli comuni la misura di prevenzione relativa alla rotazione risulta assai problematica per la unica presenza di figure infungibili, che potrebbe essere almeno in parte superata con la rotazione dei responsabili dei procedimenti.

Tra le modifiche più importanti vi è quella che riguarda la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dall'art.10 del succitato Decreto Legislativo 33/2013.

Secondo l'ANAC è "altamente auspicabile" che:

1. il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

Viene inoltre stabilito che ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto.

Viene, quindi, operata una piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza.

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPC sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Il Piano è, conseguentemente, articolato in diverse parti tutte integranti: una attiene strettamente alla prevenzione della corruzione, il codice di comportamento dei dipendenti, alla trasparenza, ai patti di integrità, al regolamento accesso civico, il collegamento con il P.E.G. e agli obiettivi strategici.

L'ANAC con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, che per quanto interessa gli enti locali, da conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 P.P.C.T. di amministrazioni e integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A. si configura come un atto di indirizzo per le amministrazioni.

- Di tali indicazioni se ne è tenuto conto in sede di aggiornamento del piano.
- un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione ed alcune indicazioni integrative che concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, determinazione n. 6/ 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)». Inoltre viene richiamata l'attenzione sulla verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità.
- l'art. 10, comma, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. Quindi il PTPC deve essere coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e ciò deve essere verificato dal Nucleo di valutazione; inoltre nella misurazione e valutazione delle performance si tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "*propone*" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "*vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti*".
- occorre tener conto del mutato quadro normativo in materia di trasparenza, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che ha soppresso il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e ha apportato rilevanti innovazioni in materia di revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Con determinazione del Segretario sarà istituita l'Unità di Controllo, per assicurare il supporto operativo al R.P.C.T. e individuare un dipendente con il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, assegnata all'Area Amministrativa, da impiegare alla predetta unità di controllo, attribuendole specifiche competenze connesse alla applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e controlli interni.
- la mappatura di tutti i procedimenti continuerà nell'anno 2018 perchè richiede interventi di miglioramento. viene introdotta la più ampia definizione di "area di rischio contratti pubblici", in luogo di quella di "affidamento di lavori, servizi e forniture", indicata nel PNA del 2013, perché ciò consente un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto. come già detto la mappatura dei processi continuerà ai fini dell'aggiornamento del piano per gli anni 2018/2019, anche tenuto conto della riforma intervenuta con l'attribuzione di nuovi procedimenti al SUAP ad opera della L.R. 24/2016.

Dette misure sono finalizzate a prevenire principalmente i seguenti rischi: favoritismi e clientelismo, scelte arbitrarie, disparità di trattamento

Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta entro i termini previsti.

Le suddette misure sono riepilogate per finalità di semplificazione nel seguente prospetto:

1	RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE DI PARTE
2	RISPETTO DELLE SCADENZE NEI PROCEDIMENTI D'UFFICIO
3	PREDETERMINAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE PRATICHE AI DIPENDENTI
4	RISPETTO DIVIETO AGGRAVIO PROCEDIMENTO
5	NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
6	RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE
7	OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
8	SEMPLICITA' E CHIAREZZA DEL LINGUAGGIO USATO NEGLI ATTI
9	OBBLIGO CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO
10	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
11	OBBLIGO DI ASTENSIONE NEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART.42 D.Lgs. 50/2016
12	RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
13	PUBBLICAZIONE ELENCO PROCEDIMENTI E MODULI ISTANZE
14	COMUNICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO, INDIRIZZO E SOGGETTO INTERVENTO

SOSTITUTIVO

Si rammenta l'obbligo di comunicare all'ANAC i nominativi dei RPCT, utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni,

All'art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il Piano TPC preveda «*obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

L'art. 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT. Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche*». Gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44).

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

ACCESSO CIVICO

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto importanti novità in materia di accesso civico. E' previsto un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello precedente, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti.

L'ANAC con la delibera n. 1309/2016 ha approvato "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

In particolare con il D.Lgs. 97/2016 è stata introdotta una nuova tipologia di accesso civico, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, che consente a chiunque il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis".

La finalità della norma è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Quindi le due tipologie di accesso civico sono definite come segue:

- a. "accesso civico semplice", (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riceve le istanze di accesso civico, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e avvia il procedimento amministrativo che deve concludersi con un provvedimento motivato ed espresso. Dopo aver ricevuto l'istanza, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, segnala al responsabile dell'Area competente per materia, in base al funzionigramma e regolamento uffici e servizi, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, entro il termine di 30 giorni. Il Responsabile dell'Area competente in ordine alla pubblicazione di quanto richiesto, provvede, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale, e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze

- b. "accesso civico generalizzato" (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.

Non essendo possibile individuare un unico ufficio cui attribuire la competenza di gestire le richieste di accesso civico generalizzato, coerentemente con le soluzioni individuate dalle suddette Linee guida, ogni Area (settore) riceve, istruisce ed evade le richieste di accesso civico nelle materie di competenza.

Ogni Responsabile, all'interno della propria Area, designa con atto formale, da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il dipendente o i dipendenti preposti alla gestione e/o all'istruttoria delle istanze di accesso civico.

Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l'accesso.

Inoltre sarà istituito il registro degli accessi, su supporto informatico, da predisporre a cura del Responsabile del settore affari generali, articolato in tre sezioni, di cui una dedicata all'accesso generalizzato, una all'accesso civico come originariamente disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 e una all'accesso come disciplinato dalla Legge 241/1990.

VISTO l'art. 1, co. 8, della L. 190/2012, in cui è previsto che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC), individuato ai sensi del co. 7 del medesimo articolo, adotta il Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC);

VISTO il Piano nazionale di prevenzione della Corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla L. 190/2012, art. 1 comma 4;

VISTO l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale si approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA la Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016»;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 /2017 è stato approvato il precedente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2017/2019;

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'adozione del PCPT in ordine all'aggiornamento del PPC e T predisposto dal Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione e trasparenza;

VISTO lo schema di PTPC e PTTI Triennio 2018/2020 e la Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione;
DATO ATTO che la strategia di prevenzione della corruzione viene integrata tenendo conto dei seguenti documenti allegati per farne parte integrante:

- Patti di Integrità
- Regolamento accesso civico

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.8.2013 con il quale si è proceduto alla nomina del RPC, individuandolo nella figura del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. 190/2012;

VISTI, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2018/2019/2020, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e comprendente gli allegati seguenti: a) Patti di Integrità e B) Regolamento accesso civico;
- 2) **DI PUBBLICARE** il PTPCT 2018-19-20 e i suoi allegati esclusivamente sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente telematicamente al N.V.;
- 4) **DI DISPORRE** che i responsabili di Area (settore) e i Responsabili di procedimento di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi e in particolare in quelle relative a procedimenti avviati su istanza di parte, il nominativo del soggetto legittimato ad esercitare il potere sostitutivo;
- 5) **DI TRASMETTERE** telematicamente copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di P.O.;
- 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Attività e procedimenti" del sito istituzionale dell'Ente;
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanimemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° co. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, PARERE FAVOREVOLE -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Santus Claudio Alberto)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Daga Salvatore)

Il Segretario Comunale
(dottor Santus Claudio Alberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n.267.

Aritzo, lì _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale